

Proposta di legge n. 32

“DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OPERATORI SOCIO SANITARI. ISTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI E DEGLI ENTI ACCREDITATI PER LA FORMAZIONE”

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

| ELEMENTI DI ANALISI | CONTENUTI |
|---|---|
| <p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p> | <p>La proposta di legge risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale.</p> <p>Per quanto concerne l'ordinamento dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE è intervenuta in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).</p> |
| <p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p> | <p>L'intervento risulta compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. Inerisce, in particolare alla materia della tutela della salute e della formazione professionale attribuite dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla potestà legislativa concorrente.</p> <p>Per quanto concerne la normativa statale, l'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha stabilito che le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area socio sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome e che, con lo stesso decreto, sono definiti i relativi ordinamenti didattici.</p> <p>L'accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome, ha individuato la figura e il relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario ed ha definito l'ordinamento didattico dei corsi di formazione.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>L'accordo del 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome ha disciplinato, poi, la formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario.</p> <p>L'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) ha istituito l'area delle professioni sociosanitarie.</p> <p>Riguardo alla formazione professionale, alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) è seguita la legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), attuata con il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53).</p> |
| <p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p> | <p>L'intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale.</p> <p>L'articolo 4, comma 1, del medesimo Statuto, infatti, prevede che la Regione favorisce la formazione permanente. L'articolo 5 impegna la Regione a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute e il diritto alla formazione per tutto l'arco della vita. L'articolo 39 affida alla Regione il compito di predisporre gli strumenti necessari per consentire l'informazione costante su ogni aspetto dell'attività istituzionale. L'articolo 45, infine, stabilisce che l'attività amministrativa regionale persegue gli scopi determinati dalle leggi ed è svolta, tra l'altro, secondo i principi di trasparenza. La finalità dell'intervento, in particolare, è quella di promuovere la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul territorio regionale, nonché dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario.</p> |
| <p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p> | <p>Nelle leggi e nei regolamenti vigenti non ci sono disposizioni relative all'elenco regionale degli operatori sociosanitari degli enti accreditati per la formazione.</p> <p>Non risulta necessario, pertanto, un coordinamento con le stesse.</p> |
| <p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p> | <p>L'articolo 4 della proposta di legge demanda ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione delle modalità di gestione e aggiornamento dell'elenco, nonché le modalità di iscrizione, i corsi attivi sul territorio, il modello di domanda e le cause di cancellazione dall'elenco.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</p> | <p>Non ci sono proposte di legge o di regolamento in materia analoga all'esame del Consiglio regionale.</p> |
|---|---|

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 32/2021 (Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione)

Art. 1
(Finalità)

L'articolo enuncia le finalità della legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Elenco regionale)

L'articolo istituisce, presso la Giunta regionale, l'elenco telematico degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la relativa formazione; inoltre, demanda al riguardo specifici compiti alla Giunta regionale medesima.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 bis
(Controlli)

L'articolo assicura specifici controlli, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sui corsi di formazione effettuati dagli enti accreditati per la formazione.

Effetti finanziari: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Disposizioni procedurali)

L'articolo detta disposizioni procedurali relative alla presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco previsto all'articolo 2.

Effetti finanziari: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Norme finali)

L'articolo stabilisce i tempi per l'adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione prevista al comma 3 dell'articolo 2.

Effetti finanziari: la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Invarianza finanziaria)

L'articolo dispone l'invarianza finanziaria.